

Infortunio e malattia grave: le soluzioni GSPA ENPAIA per la tutela e la sicurezza dei propri iscritti

Il perito agrario opera in un ambiente dinamico e complesso come quello agricolo dove ritmi frenetici e fattori di rischio lo espongono problemi non indifferenti. La natura della professione, che si svolge spesso all'aperto, in condizioni climatiche variabili e a contatto con macchinari e attrezzature, comporta un elevato rischio di infortuni. In questo contesto, l'iscrizione alla [GSPA ENPAIA](#) non è più solo un obbligo di legge ma una forma di tutela importante, capace di offrire proposte tangibili utili per affrontare le difficoltà derivanti da eventi inattesi.

La GSPA ENPAIA assicura infatti ai propri iscritti il supporto necessario per affrontare le difficoltà derivanti da queste situazioni inaspettate.

La gestione dell'infortunio e di malattia grave infatti è disciplinata dal regolamento che prevede specifiche forme di assistenza: pensioni di invalidità e inabilità e provvidenze straordinarie.

- **Pensione di inabilità e invalidità (art.17)**

L'iscritto alla GSPA ENPAIA può ottenere la pensione di inabilità o invalidità qualora sopraggiungano malattie o infortuni che ne compromettano la capacità lavorativa:

- La pensione di inabilità viene riconosciuta se l'iscritto risulta totalmente e permanentemente incapace di esercitare la professione a causa di malattia o infortunio verificatosi dopo l'iscrizione alla GSPA ENPAIA. Per ottenere questo beneficio, l'iscritto deve aver versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre nel quinquennio precedente la richiesta ed essere in regola con i versamenti contributivi e l'iscrizione al Collegio.
- **Pensione di invalidità:** spetta invece a coloro i quali hanno ridotta la capacità lavorativa di almeno un terzo a causa di infermità o infortunio. Per ottenere questo beneficio, l'iscritto deve aver versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre nel quinquennio precedente la richiesta ed essere in regola con i versamenti contributivi e l'iscrizione al Collegio.

Entrambe le pensioni possono essere revocate se le condizioni di inabilità o invalidità cessano. Il Comitato Amministratore ha facoltà di verificare periodicamente le condizioni di salute degli iscritti beneficiari e, in caso di miglioramento, sospendere o revocare la pensione.

- **Provvidenze Straordinarie (art. 29)**

Il regolamento prevede la possibilità di erogare provvidenze straordinarie agli iscritti che, a seguito di gravi infortuni o malattie gravi temporaneamente invalidanti, si trovino in condizioni di particolare disagio economico. Queste provvidenze sono erogate sotto forma di contributi economici e possono arrivare ad un massimo di 10.000 euro e 20.000 euro in caso morte (il Comitato Amministratore può aggiornare questo importo ogni tre anni); il contributo viene erogato in base al reddito medio mensile dell'iscritto e alla durata dell'inattività dovuta all'infortunio o alla malattia.

Per ottenere le provvidenze straordinarie devono essere rispettati i seguenti requisiti:



- L'inattività causata in caso di infortunio non deve essere inferiore ai 120 giorni consecutivi mentre, quella causata da malattia non deve essere inferiore ai 90 giorni consecutivi.
- L'iscritto deve inoltre essere in regola con i versamenti contributivi alla GSPA ENPAIA e con l'iscrizione al Collegio Professionale.
- La richiesta deve essere inviata al Comitato Amministratore entro un anno dall'infortunio e dalla malattia e corredata dalla documentazione medica.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il [regolamento della GSPA ENPAIA](#).

